

N. 35137/2004



Sent 8526/06

6334/06

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato  
la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di  
ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di  
citazione notificato in data 14.05.2004

**DA**

[redacted] C.F. [redacted], res. in  
[redacted] via [redacted], elettivamente  
domiciliato in [redacted] via [redacted]  
presso lo studio dell' avv. [redacted] che lo  
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di  
citazione

ATTORE

**CONTRO**

[redacted] C.F. [redacted] res. in [redacted]  
[redacted], rappresentata e difesa dall'avv.  
[redacted] congiuntamente e disgiuntamente  
all'avv. [redacted] presso il cui studio in [redacted]

V.le Montenero 78 è elettivamente domiciliata per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

OGGETTO: pagamento somma.

CONCLUSIONI: per l'attrice, come da foglio allegato.

CONCLUSIONI: per la convenuta, come da foglio allegato.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14.05.2004

[redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, [redacted] remettendo:

-che in data 20 luglio 2003 i fratelli [redacted]

[redacted] quali eredi di [redacted] e [redacted]

[redacted] convenivano che [redacted]

[redacted] e [redacted] si impegnassero a

rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa loro derivante a titolo di successione in relazione alla promessa di

cessione in proprietà dell'immobile sito in [redacted]

[redacted] sottoscritta in data 15.3.1983 da [redacted]

[redacted] e Di [redacted] e l'Istituto

[redacted] consentendo a [redacted] di stipulare il rogito di compravendita con l'I.A.C.P.M.;

-che [redacted] a fronte della rinuncia di cui sopra da parte dei tre fratelli, si era obbligata a corrispondere a ciascuno di essi la somma di € [redacted] entro e non oltre il 31.12.2003, con un'unica proroga entro il 31.1.2004,

AP

accollandosi altresì le spese e gli oneri anche di natura fiscale gravanti sull'unità immobiliare di cui sopra liberando espressamente i fratelli da qualsiasi pretesa, spesa o sopravvenienza a loro imputabile o richiesta per qualsiasi titolo ;

-che la convenuta, seppure diffidata ad adempiere in data 4.2.2004 non aveva mai ottemperato alla propria promessa di pagamento.

Tanto premesso, l'attore chiedeva che [REDACTED] fosse condannata al pagamento, in suo favore, della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, la convenuta [REDACTED]

[REDACTED] contestato ogni avverso assunto evidenziava :di aver provveduto personalmente con l'aiuto dei fratelli [REDACTED] e [REDACTED] senza alcun contributo da parte dell'attore, né fisico né economico, al mantenimento dei genitori i quali avevano richiesto entrambi lunga assistenza domiciliare essendo stato il padre colpito da tumore e la madre (deceduta il 5.4.03) da ictus; che al momento della sottoscrizione della scrittura 20.7.03 tra i firmatari si era convenuto che sarebbero state liquidate delle somme al netto della quota parte di ciascun erede per le spese funerarie e rimborso mantenimento ed assistenza svolta dalla sorella [REDACTED] in favore dei genitori, oltre al rimborso dei costi di vitto e medicine; /

che essa convenuta aveva dovuto sopportare una serie di sopravvenienze per la regolarizzazione della posizione immobiliare della ALER per l'esercizio del diritto di prelazione sull'immobile di [redacted] con oneri notarili e imposte imputabili a tutti i sigg.ri [redacted] necessari per la formale cessione del bene in suo favore; che comunque i fratelli avevano in data 21.7.2003, con atto notaio [redacted] rinunciato puramente e semplicemente all'eredità relitta della madre [redacted] [redacted] si che l'attore nulla poteva richiedere alla sorella essendo l'atto di rinuncia successivo alla scrittura privata.

La convenuta chiedeva quindi, in tesi, respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto ed oggetto di rinuncia da parte dello stesso attore sin dal 21.7.03; in ipotesi, ridurre le richieste dell'attore ad una somma non superiore a € [redacted] a quella somma minore ritenuta di giustizia; in ogni caso, con vittoria di spese di lite o, in subordine, con integrale compensazione delle stesse. Veniva espletato l'incombente di cui all'art. 183 c.p.c., peraltro con esito negativo, attesa l'assenza di parte convenuta.

Concessi i termini di cui agli artt. 183 V comma e 184 c.p.c., il giudice, come da ordinanza resa all'udienza del 23.11.2005, non ammetteva le prove dedotte dalla convenuta nella memoria istruttoria depositata il 22.9.2005 e

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.3.2006.

Espletato detto incumbente, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale: è documentalmente provato che le parti in causa in Milano, in data 20.07.2003, sottoscrissero la scrittura privata (doc. 1 fasc. attoreo) con la quale

[redacted] quali eredi di [redacted]

[redacted] si impegnavano a rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa loro derivante a titolo di successione in relazione alla promessa di cessione in proprietà dell'immobile di 4 locali, oltre servizi, vano cantina e/o solaio, sito in [redacted]

sottoscritta in data 15.3.1983 da [redacted] e [redacted]

[redacted] consentendo alla sorella [redacted] e già abitava nel detto immobile con il coniuge [redacted] ed i due figli, di stipulare il rogito di compravendita con l'[redacted]

[redacted] essendo stato il corrispettivo per tale promessa cessione già

interamente corrisposto all'Ente promittente (cfr. premesse, art.1 e art. 2 doc.citato).

Con l'art. 3) di detta scrittura, [redacted] si obbligava a corrispondere a ciascuno dei fratelli la somma di € [redacted] entro e non oltre la data del 31.12.2003 con eventuale possibilità di proroga entro e non oltre il 31.1.2004, a tacitazione di ogni loro qualsiasi pretesa derivata a titolo di successione dei genitori, riconoscendo altresì G. [redacted] che anche tutti i beni e gli arredi presenti all'interno della unità immobiliare già abitata dalla sig.ra [redacted] [redacted] erano e restavano in proprietà esclusiva della figlia [redacted]

La scrittura privata in esame non è stata mai disconosciuta dalla convenuta che, anzi, nella comparsa costitutiva (pag.2) fa riferimento proprio alla sottoscrizione della stessa in data 20.7.03.

Deve dunque ritenersi che in forza della predetta scrittura l'attore è creditore nei confronti della convenuta, dell'importo di € 2 [redacted] osservandosi altresì che le pretese pattuizioni verbali, dedotte da [redacted] che sarebbero intercorse fra i firmatari dell'atto il 20.7.03 con lo scopo di una partecipazione collettiva alle spese funerarie e di mantenimento ed assistenza dei genitori, non trova riscontro alcuno negli atti processuali ed appare, con evidenza, contrastare con quanto sottoscritto dai quattro [redacted]

Giova sottolineare che la scrittura del 20.7.03 è stata redatta dopo alcuni mesi dal decesso della madre sig.ra [REDACTED] [REDACTED] (5.4.03), sì che deve fondatamente ritenersi che in quella sede i coeredi intesero disciplinare per iscritto tutti i loro rapporti successori ed economici, mentre le spese di cui oggi la convenuta rivendica una promessa verbale partecipazione da parte dell'attore, erano già state affrontate, essendo entrambi i genitori in precedenza deceduti.

Quanto alle prove in proposito dedotte da parte convenuta, il giudice non può che confermare l'ordinanza emessa sul punto all'udienza del 23.11.2005.

Con riguardo alle sopravvenienze per la regolarizzazione della posizione immobiliare della ALER (già IACPM) per l'esercizio del diritto di prelazione sull'immobile di via [REDACTED] con oneri notarili e imposte che la convenuta assume di aver dovuto sopportare, seppure imputabili a tutti i sigg.ri [REDACTED] e necessari per la formale cessione del bene in proprio favore, è sufficiente osservare, per escludere la fondatezza della pretesa di [REDACTED], che l'art. 5) della scrittura privata 20.7.03 prevede testualmente: " La sig.ra [REDACTED] dichiara di accollarsi tutte le spese e oneri anche di natura fiscale gravanti sull'unità immobiliare di via [REDACTED] e/o comunque necessarie e/o conseguenti al possesso dello stesso immobile e alla stipula dell'atto di cessione in proprietà, liberando espressamente i sigg.ri

[redacted] da ogni e qualsiasi pretesa e/o spesa e/o sopravvenienza a loro comunque imputabile e/o loro richiesta per questo titolo".

Infine la convenuta, sin dalla comparsa costitutiva, assume che avendo i fratelli in data 21.7.2003 per atto notaio

[redacted] rinunciato puramente e semplicemente all'eredità relitta della madre [redacted]

[redacted] (doc. 7 fasc. convenuta), l'attore nulla poteva richiedere alla sorella essendo l'atto di rinuncia successivo alla scrittura privata.

L'assunto non è condivisibile ove si consideri che detta rinuncia appare essere adempimento puntuale dell'obbligo assunto con la scrittura 20.7.2003 con la quale, all'art.2)

[redacted]  
nell'effettuare la rinuncia di cui sopra, si erano obbligati "a farlo anche nelle forme richieste dalla legge" e dunque a rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa loro derivante a titolo di successione in relazione alla promessa cessione in proprietà dell'immobile di via Paternò, di cui dianzi si è detto.

A ciò consegue l'accoglimento della domanda, con esclusione, peraltro, della richiesta rivalutazione monetaria, versandosi in ipotesi di debito di valuta.

Attesa la peculiarità e la natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese di lite.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sezione IV Civile -  
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così  
provvede:

1)condanna [REDACTED] - accertato il debito della  
convenuta nei confronti dell'attore in forza della  
scrittura privata in data 20.07.2003 - a pagare a [REDACTED]  
[REDACTED] la somma di € [REDACTED], oltre interessi legali  
dalla domanda al saldo;

2)dichiara interamente compensate fra le parti le spese del  
giudizio.

Così deciso in Milano il 4 luglio 2006.

IL GIUDICE

